



FONDO EUROPEO  
AGRICOLA  
PER LO SVILUPPO  
RURALE:  
*L'Europa investe nelle zone  
rurali*



MINISTERO DELLE  
RISORSE AGRICOLE,  
ALIMENTARI E  
FORESTALI



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



METODO LEADER



**PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE  
2007-2013  
Asse IV Leader  
Misura 4.1.3**

**AZIONE 2 - Servizi di prossimità  
Intervento 1 "Progetti integrati pubblico/privati e progetti  
singoli per la realizzazione di servizi di prima necessità"**

**Piano di Sviluppo locale 2007-2013  
del Gruppo di azione locale Torre Natisone GAL**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL  
(delibera n. 84.07 del 23 gennaio 2013)  
Tarcento, 1 marzo 2013**

**IL PRESIDENTE  
MAURO VENETO**

## Sommario

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 – Definizioni.....	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari .....	5
CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE .....	6
Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.....	6
Art. 6 - Interventi finanziabili.....	7
Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.....	7
Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per formazione graduatoria .....	8
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO.....	10
Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.....	10
Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto .....	10
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO.....	11
Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione .....	11
Art. 13 – Concessione del contributo.....	16
Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento) .....	16
Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi .....	17
Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione .....	17
Art. 17 – Varianti .....	20
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI .....	20
Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità .....	20
Art. 19 - Controlli .....	22
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO .....	22
Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.....	22
Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento .....	23
CAPO VII – NORME FINALI.....	23
Art. 22 – Controversie .....	23

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative .....	23
Art. 24 - Trattamento dei dati personali .....	24
Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.....	24
Elenco allegati .....	24

## CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Misura 4.1.3 AZIONE 2 - Servizi di prossimità - Intervento 1 "Progetti integrati pubblico/privati e progetti singoli per la realizzazione di servizi di prima necessità", previsto dal Piano di Sviluppo Locale (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Torre Natisone GAL, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia.

2. L'aiuto è finalizzato a realizzare, nelle aree più marginali del territorio montano, servizi necessari alla qualità della vita dei residenti e dei turisti ovvero a dotare il territorio di servizi e strutture, compresa la riqualificazione o il potenziamento di strutture esistenti, volte a sviluppare servizi per il residente e per il turista quali punti vendita relativamente ai generi alimentari ed ai generi di prima necessità abbinati, realizzando eventualmente mini centri-servizi (purché al loro interno mantengano la vendita di generi alimentari e di prima necessità).

### Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:

a) *microimpresa*: impresa che occupa meno di 10 unità lavorative anno (ULA) e realizza un fatturato annuo e/o presenta un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e delle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai sensi dei chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005);

b) *piccola impresa*: impresa che occupa meno di 50 unità lavorative anno (ULA) e realizza un fatturato annuo e/o presenta un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (CE) 800 del 06.08.2008 e delle indicazioni contenute nel D.P.Reg. 463/2005, recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa", pubblicato sul BUR n. 2 del 11/01/2006, e ai sensi dei chiarimenti di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18/04/2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato sulla GURI n. 238 del 12/10/2005);

c) *perizia asseverata*: documento redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in cui viene attestata la veridicità del contenuto (cfr. art. 3 comma 1 lett. ee e art. 21, comma 1, lett. b del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

d) *lavori di ammodernamento ed adeguamento*: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l'attività di servizio oggetto del presente aiuto nei locali destinati a tale attività attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19;

e) *mini centri servizi*: unità locali che, oltre a svolgere l'attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, svolgano in aggiunta almeno una ulteriore attività, tra quelle di seguito elencate:

1. gestione di impiantistica e strutture collettive (centri sportivi, sale multifunzionali, luoghi di riunione ecc.);

2. fornitura di servizi informatici (punto internet, infopoint) e/o turistici (distribuzione e vendita depliant, cartine guide ecc.) ecc.;
  3. esercizio pubblico di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- f) multifunzionalità: caratteristica di una attività che preveda la realizzazione del punto vendita di prodotti alimentari e di prima necessità e congiuntamente di almeno una delle attività di cui al punto precedente (gestione di impiantistica e strutture collettive (mini centri sportivi, sale multifunzionali, luoghi di riunione ecc.) nonché della fornitura di servizi informatici (punto internet, infopoint ecc.) nonché turistici (distribuzione e vendita depliant, cartine guide ecc.);
- g) *progetto integrato misto pubblico-privato*: progetto che si caratterizza per i seguenti elementi:
- l'intervento deve coinvolgere due soggetti aventi necessariamente l'uno natura pubblica e l'altro natura privata;
  - ciascun soggetto presenta domanda di aiuto per realizzare la propria parte (sub-progetto) del progetto integrato;
  - una scheda progettuale comune, sottoscritta congiuntamente dai soggetti di cui sopra e presentata come allegato alle singole domande di aiuto, definisce gli elementi di integrazione tra i due sub-progetti;
  - all'atto di presentazione della domanda di aiuto, le modalità di gestione della struttura e dei servizi previsti devono essere già definite e concordate dalle parti;
  - ciascun soggetto è responsabile dell'attuazione del progetto integrato e la mancata realizzazione di un sub-progetto comporta la decadenza dell'aiuto di entrambi i soggetti coinvolti nel progetto integrato;
  - agli enti pubblici è richiesta l'identificazione del soggetto privato attraverso procedure di trasparenza.

### Art. 3 - Area di intervento

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio dei Comuni del GAL:

COMUNI AREA D DEL PSR:

Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana;

COMUNI AREA C DEL PSR:

Attimis, Cividale del Friuli, Faedis, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, San Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano.

### Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. I beneficiari dell'aiuto sono gli Enti locali e gli Enti pubblici che non esercitano attività di impresa, le società cooperative, le piccole imprese, le microimprese.
2. Le società cooperative, le piccole imprese, le microimprese e gli enti pubblici devono avere almeno una sede operativa nel territorio di cui all'articolo 3 del presente bando.
3. Le società cooperative, le microimprese e le piccole imprese devono:
  - a) rientrare nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese e piccole imprese;
  - b) essere iscritte rispettivamente al registro regionale delle cooperative e al registro delle imprese tenuto presso la C.C.I.A.A;

4. Possono presentare progetti anche le persone fisiche residenti dell'area del GAL che, intendendo avviare un mini centro servizi in una località priva di punti vendita di generi alimentari o di generi di prima necessità, non sia già titolare di un'altra attività d'impresa e al momento della domanda di aiuto non abbiano costituito la ditta, con l'obbligo a costituirli prima della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 13 del presente bando.

5. Le spese di progettazione sono contribuibili fino al massimo del 12%, degli interventi ammessi. I lavori di ristrutturazione degli immobili non verranno finanziati oltre il massimo del 65% dell'intero investimento.

6. Verranno finanziati esclusivamente i progetti che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- progetto riguardante un servizio di vendita di alimentari e di generi di prima necessità assente nella località interessata dalla domanda di aiuto;
- progetto riguardante un località marginale, individuata in una località dei Comuni aventi meno di 1.000 residenti al 31/12/2011;
- progetto riguardante una località di un Comune appartenente all'area D del PSR distante non più di 1,5 km da esercizi di ricettività turistica aventi complessivamente almeno 30 posti letto;
- progetto di un'impresa il cui titolare sia già imprenditore agricolo o un suo familiare convivente;
- progetto presentato da cooperativa con finalità sociale (occupazione di soggetti deboli: portatori di handicap psico-fisici, persone in trattamento riabilitativo, ecc.).

7. I beneficiari individuati al comma 1 possono presentare domanda di aiuto singolarmente o dando vita ad un progetto integrato misto pubblico/privato così come definito all'articolo 2 del presente bando.

8. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto all'articolo 18, comma 1, lett. a) e. del presente bando.

## CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

### Art. 5 - Requisiti di ammissibilità

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

**a) formali:**

- legittimazione del richiedente;
- rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- correttezza formale e completezza della domanda come indicato nel successivo art. 11;
- localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;

**b) generali:**

- coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
- divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa;
- rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
- proprietà o disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento (a titolo di usufrutto, locazione o comodato con esclusione della nuda proprietà) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 18;

- il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposto a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e nei suoi confronti non deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei seguenti requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:

- a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'art. 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
- b) presentazione della domanda fuori termine rispetto a quanto indicato all'art. 11, comma 2.

## **Art. 6 - Interventi finanziabili**

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti alla creazione di servizi necessari alla qualità della vita dei residenti e dei turisti. Ed in particolare:

- a) in caso di progetti integrati, per quanto riguarda l'Ente Pubblico si finanzieranno interventi di adeguamento e di funzionalizzazione di immobili da destinarsi ai mini centri servizi nonché di dotazione dei medesimi delle attrezzature necessarie;
- b) ai privati si finanzieranno, oltre agli interventi di cui al punto precedente, se non già finanziati all'Ente Pubblico, attrezzature, anche informatiche, necessarie alla gestione quali arredi, registratori di cassa, l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica relativi alle modalità tecniche di svolgimento dell'attività ecc.;

2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:

- a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di € 33.333,33 in caso di progetto singolo;
- b) il limite massimo di spesa ammissibile totale di € 83.333,33 in caso di progetto singolo;
- c) il limite minimo di spesa ammissibile totale di € 53.334,00 in caso di progetto integrato;
- d) il limite massimo di spesa ammissibile totale di € 133.334,00 in caso di progetto integrato.
- e) le tipologie di spesa di cui all'art. 7;
- f) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche.

## **Art. 7 -Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili**

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sottoelencate tipologie di spesa:

- a) lavori di ammodernamento ed adeguamento delle strutture, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d);
- b) acquisto di arredi e attrezzature (compresi hardware e software);
- c) acquisizione servizi di consulenza specialistica relativi alle modalità tecniche di svolgimento dell'attività;
- d) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006. Nelle spese generali sono comprese altresì le spese per consulenze tecnico-specialistiche connesse alla predisposizione degli allegati alla domanda di aiuto (ad esclusione della mera predisposizione della domanda di aiuto) e le spese per garanzie

fideiussorie direttamente collegate all'esecuzione dell'intervento finanziato in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010)<sup>1</sup>;

2. Le spese di cui al comma 1, lett. c) e d) non possono essere superiori al 20% dell'investimento, percentuale che è da intendersi riferita all'investimento complessivo, ovvero alla sommatoria degli investimenti previsti dai due sub-progetti (nel caso di progetto integrato).

3. Non sono ammissibili:

- a) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
- b) IVA;
- c) acquisto di attrezzature o materiali usati;
- d) acquisto di materiale di facile consumo;
- e) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a euro 100,00;
- f) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
- g) acquisto di beni gravati da vincoli;
- h) spese per la fornitura di energia elettrica, acqua, luce, riscaldamento, telefono;
- j) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, spese per imballi, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio (es. bolli e visure).

4. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati alle iniziative finanziate dal presente bando. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività finanziabile.

5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.

6. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

7. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.

8. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del presente bando.

9. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. n. 7 del 20 marzo 2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

## **Art. 8 -Criteri di valutazione e punteggi per formazione graduatoria**

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi

---

<sup>1</sup> v. ultimo capoverso del punto 2.2 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi (anno 2010)" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

<b>CRITERI DI SELEZIONE</b>			
<b>CRITERIO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE (INDICATORE)</b>		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	
<b>Progetti presentati in forma integrata</b>		<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Caratteristiche del proponente</b>	<b>Progetto proposto da giovani ovvero, nel caso di società anche cooperative, gestito in maggioranza da giovani coinvolti in ruoli di responsabilità<sup>2</sup></b>	<b>8</b>	<b>8</b>
	<b>Progetto proposto da donne ovvero, nel caso di società anche cooperative, gestito in maggioranza da donne coinvolte in ruoli di responsabilità<sup>3</sup></b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	<b>Progetto presentato da imprese cooperative con finalità sociale (occupazione di soggetti deboli: portatori di handicap psicofisici, persone in trattamento riabilitativo ecc.)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Incremento dell'occupazione in zone D) al termine dell'investimento<sup>4</sup></b>	<b>da 0,125 a 1 ULA</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
	<b>oltre 1</b>	<b>4</b>	
<b>Localizzazione dell'investimento</b>	<b>Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio – zona D del PSR 2007-2013: Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana.<sup>5</sup></b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	<b>Localizzazione dell'investimento in Comuni con territorio incluso in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato IV al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G.<sup>6</sup></b>	<b>2</b>	<b>2</b>
			<b>48</b>

<sup>2</sup> Per giovane si intende una persona di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 40 alla data di presentazione della domanda di aiuto cartacea (art. 3 lett. cc del D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011). Il proponente dovrà dimostrare, nella relazione particolareggiata, i requisiti

3. Nel caso di progetti integrati misti pubblico-privati, ad esclusione dello specifico punteggio, i punteggi saranno assegnati valutando il singolo sub-progetto.

4. A parità di punteggio vanno privilegiati i progetti che prevedano la multifunzionalità dell'intervento, e in caso di ulteriore parità il progetto di minor costo.

5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

### CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

#### Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 80.000,00 e sono così ripartite:

SPESA PUBBLICA		TOTALE
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	
35.200,00	44.800,00	80.000,00

#### Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto

1. L'aiuto si configura:

a) per gli Enti locali ed Enti pubblici (soggetti non passivi di cui all'art. 4 paragrafo 5, primo comma della Direttiva 77/388/CEE) come contributo in conto capitale nella misura pari al 100% dell'imponibile delle spese ammissibili (e pertanto con esclusione dell'IVA);

b) per le cooperative e le imprese come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006 L379, nella misura del 60% dell'imponibile della spesa ritenuta ammissibile (e pertanto con esclusione dell'IVA).

2. L'aiuto massimo concedibile è pari ad €. 50.000,00 e l'aiuto minimo concedibile è pari a d €. 20.000,00.

---

utili all'assegnazione dei punteggi, indicando il nominativo, l'età, il sesso dei soci e il loro ruolo nella compagine, nell'ufficio o comunque nell'organismo che si occuperà della gestione del progetto, allegando alla domanda di aiuto copia di un documento di identità per ciascun nominativo.;

3 Il proponente dovrà dimostrare, nella relazione particolareggiata, i requisiti utili all'assegnazione dei punteggi, indicando il nominativo, l'età, il sesso dei soci e il loro ruolo nella compagine, nell'ufficio o comunque nell'organismo che si occuperà della gestione del progetto, allegando alla domanda di aiuto copia di un documento di identità per ciascun nominativo.

4 I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal DPR del 29/12/2005, n. 0463/Pres, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA (28/40\*6/12=0,35). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

5 L'investimento localizzato nell'area D non riceverà alcun punteggio in relazione alla localizzazione.

6 I Comuni con territori inclusi in parchi, riserve naturali e aree protette come individuate nell'Allegato IV al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Friuli V.G. sono : Attimis- Faedis- Nimis- Taipana- Pulfero-Savogna-Lusevera-Cividale del Friuli- San Pietro al Natisone.

3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, lettera b) abbiano già percepito aiuti “de minimis” nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l’aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.

4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda di aiuto finanziabile solamente con un’intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l’importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 40% della spesa ammissibile.

5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda di cui al punto precedente con l’intensità contributiva di cui al comma 1e, seguendo l’ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande di aiuto non finanziate per mancanza di risorse.

## CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

### Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. bb) e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all’aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). Gli enti pubblici possono rivolgersi per tale servizio anche allo sportello regionale dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA) di Udine. La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.

2. La domanda di aiuto (bollata ai sensi di legge), indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA secondo le modalità ivi predisposte **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dai beneficiari e corredata della documentazione, sarà consegnata in originale (bollata ai sensi di legge, fatti salvi i casi di esenzione) entro 15 (quindici) giorni, pena l’inammissibilità della stessa ai sensi dell’art. 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: **Torre Natisone GAL s. cons. a r.l. Via Frangipane n. 3 - 33017 Tarcento UD.**

3. La domanda cartacea è presentata a mano presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di 15 (quindici) giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.

5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all’esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: ***“PSL 2007-2013 di Torre Natisone GAL s. cons. a r.l., Misura 413, azione 2, intervento 1 “Progetti integrati pubblico/privati e progetti singoli per la realizzazione di servizi di prima necessità”.***

6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:

- a) nel caso di progetti integrati, scheda progettuale comune redatta secondo lo schema di cui all’allegato A) dalla quale dovrà risultare chiaramente la parte di competenza di ciascun soggetto (sub-progetto)

- b) subprogetti. Per ciascun sub-progetto, dovrà essere presentata dal richiedente una specifica domanda di aiuto, il plico dovrà contenere sia la domanda congiunta che le singole domande di aiuto con i rispettivi allegati. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN;
- c) nel caso di progetti singoli scheda progettuale redatta secondo lo schema di cui all'allegato C. 2;
- d) copia di un documento di identità del richiedente ai fini di verificare l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) certificazioni e atti:

**e. 1) per gli enti pubblici:**

e.1) a. autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, deliberata dall'organo competente;

e.1) b. la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;

e.1) c. copia del titolo in forza del quale il richiedente ha la disponibilità giuridica dell'immobile oggetto dell'intervento (ad es. visura catastale attestante la proprietà e, nel caso di diritto reale, l'atto attestante il titolo es. usufrutto, contratto di comodato, locazione, ecc.) di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'articolo 18 del presente bando e, se del caso, autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto e alla realizzazione degli interventi a cui la domanda è finalizzata, da parte del proprietario e/o del comproprietario e/o del titolare di altro diritto reale (predisposta secondo il modello di cui all'Allegato B);

e.1) d. relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.1) contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8;

e.1) e. dichiarazione da parte del responsabile unico del procedimento di conformità dell'intervento alla normativa vigente e agli strumenti urbanistici;

e.1) f. qualora gli impianti tecnologici non siano previsti unitamente a lavori edili, dovrà essere allegato al progetto il capitolato d'oneri delle forniture;

e.1) g. per acquisti di attrezzature previsione analitica di spesa a firma del responsabile del procedimento, indicante i singoli beni e servizi della fornitura, le caratteristiche tecniche dei beni o il contenuto dei servizi, il loro prezzo unitario e il prezzo totale;

e.1) h. copia del progetto definitivo/esecutivo, approvato dall'organo competente;

e.1) i. copia delle autorizzazioni previste o delle richieste di autorizzazione a realizzare gli interventi;

e.1) j. documentazione relativa alla procedura di trasparenza con cui è stato identificato il partner privato;

e.1) k. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all'Allegato E.1) attestante:

- che l'organo competente ha autorizzato la presentazione della domanda di aiuto;
- che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà/ovvero di cui ha la disponibilità;
- che l'ente locale non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;

- di essere a conoscenza della vigenza ed applicabilità dell'art 31 della L.R. 7/2000 in materia di divieto generale di contribuzione;
- di essere tenuta al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 73 della L.R. n. 18/2003;
- che i dati e le informazioni contenute negli allegati alla domanda di aiuto sono rigorosamente conformi alla realtà;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del bando medesimo.

**e. 2) per imprese e le società cooperative (sia nel caso di presentazione di un progetto integrato o singolo):**

e.2) a. relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.2) contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8;

e.2) b. autorizzazione alla presentazione della domanda di aiuto, deliberata dal competente organo statutario se esistente;

e.2) c. per gli acquisti di beni mobili tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del/dei beni oggetto del contributo richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011. Nel caso in cui non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene. Per i lavori di cui all'art. 7 comma 1 lett. a) : il progetto, corredato della documentazione attestante il possesso dei requisiti e delle prescritte autorizzazioni amministrative per l'avvio dei lavori edilizi- se del caso-, della descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica e della perizia asseverata (All. D1) prevista dall'art.21, comma 1, lett b) del Regolamento approvato con D.P. Reg. N. N.040/Pres. del 2011, e riferita ai lavori ed opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli artt. 2 e 7 del presente Bando.

e.2) d. per gli investimenti immateriali :

- tre preventivi di spesa in concorrenza con informazioni sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna);
- costi di realizzazione.

Nel caso in cui non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene.

e.2) e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema di cui all'Allegato E. 2), attestante:

- che l'organo competente ha autorizzato la presentazione della domanda di aiuto;
- che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di delle situazioni di seguito elencate;

- che l'impresa non è "un'impresa in difficoltà" ai sensi della nozione fornita dalla Commissione europea con gli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" e pertanto non incorre in alcuna delle seguenti condizioni:
  - 1) nel caso di società a responsabilità limitata, non abbia perso più della metà del capitale sociale o la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
  - 3) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;
- che, nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti non ha ottenuto contributi pubblici a titolo "de minimis", in qualsiasi forma e per qualsiasi iniziativa ovvero ha ottenuto i contributi pubblici a titolo "de minimis" indicati;
- che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
- di essere a conoscenza di non potere acquisire a qualsiasi titolo i beni e i servizi oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da società, amministratori o soci con cui sia in rapporti giuridici secondo quanto previsto dall'art 31 della L.R 7/2000;
- di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
- che l'IVA sugli investimenti previsti dalla domanda di aiuto è/non è recuperabile;
- che i dati e le informazioni contenute negli allegati alla domanda di aiuto sono rigorosamente conformi alla realtà;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del bando medesimo.

e.2) f. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, secondo lo schema di cui all'Allegato F.1);

e.2) g. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due anni precedenti e nell'anno in corso (art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006), secondo lo schema di cui all'Allegato G).

**e. 3) per i soggetti non ancora costituiti in impresa:**

e.3) a. relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C. 2) contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8

e.3) b. per gli acquisti di beni mobili tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del/dei beni oggetto del contributo richiesto, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento

approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011. Nel caso in cui non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene;

e.3) c. per gli investimenti immateriali tre preventivi di spesa in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti:

- informazioni sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna);
- costi di realizzazione.

e.3) d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato E.3), che attesti:

- che la costituenda impresa non ha richiesto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
- di essere a conoscenza di non potere acquisire a qualsiasi titolo i beni e i servizi oggetto del contributo dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da società, amministratori o soci con cui sia in rapporti giuridici secondo quanto previsto dall'art 31 della L.R 7/2000;
- di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
- che l'IVA sugli investimenti previsti dalla domanda di aiuto è/non è recuperabile e, quindi, è/non è definitivamente sostenuta dal richiedente;
- che i dati e le informazioni contenute negli allegati alla domanda di aiuto sono rigorosamente conformi alla realtà;
- di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del bando medesimo.

e.3) e. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa all'impegno a costituire un'impresa che rientrerà nella classificazione di microimpresa, secondo lo schema di cui all'Allegato F.2).

e.3) f. autocertificazione relativa alla residenza del richiedente, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

## **Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni**

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione del GAL entro il termine di 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto può essere interrotto per la richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.

2. A seguito della presentazione delle copie cartacee delle domande di aiuto, viene data notizia dell'avvio del procedimento al richiedente mediante comunicazione scritta ai sensi degli artt. 13 e 14, della L. R. 7/2000.

3. Il GAL provvederà quindi a nominare una commissione di valutazione composta da soggetti in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali. La commissione provvederà a valutare i progetti presentati ed a richiedere eventuale integrazione di documentazione per consentire una più precisa valutazione degli stessi.



4. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL, prima dell'approvazione della graduatoria, ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni ai sensi dell'art. 10bis della L.n. 241/1990 e s.m.i..

5. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG e sul sito internet di Torre Natisone GAL: [www.torrenatisonegal.it](http://www.torrenatisonegal.it).

6. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

7. La graduatoria, al solo fine del pieno utilizzo delle risorse assegnate con il bando, è valida fino al 31 dicembre 2013, termine eventualmente prorogabile dal Consiglio di Amministrazione di Torre Natisone GAL qualora se ne ravvisasse la necessità. Trascorso il periodo di validità della graduatoria le domande di contributo dei progetti ammessi ma non finanziati saranno archiviate e la documentazione ad esse allegata sarà restituita.

### **Art. 13 – Concessione del contributo**

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di finanziamento, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

2. In caso di mancato rilascio del DURC, ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.

3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

4. Nel caso di impresa non ancora costituita, il richiedente ha l'obbligo di costituirla prima della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 1.

### **Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento)**

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento sul conto corrente intestato al beneficiario:

a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti in caso di beneficiari pubblici, con presentazione a corredo della dichiarazione richiesta da AgEA prodotta attraverso portale SIAN; nel caso di soggetti privati, l'anticipazione è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);

b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;



c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio della domanda informatica presentata tramite portale SIAN (ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).

4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:

a) anticipazione: fideiussione o dichiarazione di cui al comma 2, lett. a) conforme, nel suo contenuto, a quanto prescritto dall'art. 56, paragrafo 2, secondo capoverso del Reg. (CE) 1974/2006 della Commissione;

b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.

5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento da parte del GAL dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.

6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto in sede di liquidazione del saldo su nulla osta del GAL dopo aver accertato che l'importo dei costi effettivamente sostenuti dia diritto ad un importo di contributo superiore all'importo anticipato.

## Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto cartacea.

2. La **conclusione delle operazioni** coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire **entro 1 (uno) anno dalla decisione individuale di finanziamento**, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL stesso per l'attuazione del PSL.

3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.

4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone:

a) l'effettivo avvio dell'attività per la quale è stato concesso l'aiuto;

b) la registrazione presso la CCIAA dell'attività (per le associazioni che esercitano attività economica, presso il Repertorio Economico Amministrativo - REA- del Registro Imprese).

## Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.

2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:

- a) bonifico bancario;
- b) ricevuta bancaria;
- c) bollettino postale;
- d) vaglia postale;
- e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
- f) carta di credito o pagamento bancomat.

3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.

4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.

5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce la rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate dalla copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento.

6. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.

7. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, al numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.

8. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di acconto** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
- c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le categorie di costo individuate dall'art. 7 comma 1;
- d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
  - che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
  - che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;

- per i beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
- f) per le opere edili degli enti pubblici, ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia del progetto esecutivo;
- g) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali di cui all'art. 17 del presente bando con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
- h) richiesta di approvazione delle eventuali varianti non sostanziali;
- i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

9. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la **domanda di saldo** è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:

- a) documenti di spesa di cui al precedente comma 8, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
- b) per le opere edili:
  - per gli enti pubblici, ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia del progetto esecutivo;
  - copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
  - richiesta di approvazione delle eventuali varianti non sostanziali;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
- c) per l'acquisto di arredi, impianti, attrezzature:
  - copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
  - descrizione delle eventuali varianti non sostanziali (art. 17 comma 3) con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
  - richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti sostanziali (art. 17 comma 2) e relativa autorizzazione;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
- d) per gli enti pubblici: documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti e, in caso di opere edili, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di collaudo approvati dal beneficiario medesimo o da altro soggetto a ciò preposto;
- e) se gli spazi oggetto della domanda di aiuto non vengono gestiti direttamente dal beneficiario, convenzione o altro atto vincolante che regolamenti i rapporti con il soggetto gestore individuato di durata almeno eguale alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18 del presente bando.
- f) copia dell'idonea documentazione attestante l'incremento dell'occupazione, nonché dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 relativa al numero di occupati alla data del saldo espresso in ULA;
- g) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

## Art. 17 – Varianti

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.

2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.

3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:

- a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
- b) acquisto di arredi, impianti, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
- c) variazione dei prezzi di mercato;
- d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
- e) utilizzo delle economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.

4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.

5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.

6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.

7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 3.

## CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

### Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:

a) Impegni essenziali:

- a.1. non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- a.2. non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;

- a.3. realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
- a.4. mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
- a.5. conservare la destinazione d'uso dei beni immobili e mobili oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
- a.6. nel caso di assegnazione di punteggi per "*incremento dell'occupazione*", mantenere il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto;
- a.7. rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, nonché in caso di beneficiari pubblici o altri soggetti qualificabili come "organismi di diritto pubblici", rispettare la normativa in materia di appalti di lavori pubblici disciplinata dal decreto legislativo 163/2006;
- a.8. consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e agli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento e alla documentazione.

**b) Impegni accessori:**

- b.1. comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
- b.2. rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
- b.3. mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
- b.4. per gli interventi che comportano un costo totale dell'intervento ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
  - a) la descrizione dell'intervento;
  - b) la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
  - c) la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
  - d) il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
  - e) il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - f) l'emblema della Repubblica italiana;
  - g) il logo e l'emblema di cui ai precedenti punti f) e g) devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.Le informazioni di cui alle lettere b) c) e d) occupano almeno il 25 % dello spazio della targa,
- b. 5. rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
- b.6. corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentante, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del Regolamento (CE) 1974/2006.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione.

4. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

6. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n.1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

## **Art. 19 - Controlli**

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

## **CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO**

### **Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto**

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre il 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.

3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

#### **Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento**

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi-, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:

- a) rinuncia da parte del beneficiario;
- b) mancata realizzazione dell'intervento;
- c) mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.

2. Nel caso in cui uno dei beneficiari dello stesso progetto rinunci all'attuazione del progetto di propria competenza o si verifichi una qualsiasi causa di impossibilità sopravvenuta, decade automaticamente anche il progetto a questo collegato. Si procederà quindi alla revoca o annullamento dell'aiuto concesso ad entrambi i sub progetti.

3. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

### **CAPO VII – NORME FINALI**

#### **Art. 22 – Controversie**

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:

- a) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- b) Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- c) Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;



- d) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- e) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
- f) Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
- g) Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
- h) Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
- i) le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

#### **Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni**

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Torre Natisone GAL s. cons. r.l..

2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e resi disponibili sul sito internet della Regione ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)) e sul sito internet del GAL ([www.torrenatisonegal.it](http://www.torrenatisonegal.it)).

3. Informazioni sul Programma Regionale di Sviluppo Rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it).

#### **Elenco allegati.**

Allegato A): scheda progettuale comune per l'intervento complessivo

Allegato B): modello per l'assenso del proprietario o del/i comproprietario/i

Allegato C1): relazione descrittiva dell'intervento (Enti pubblici)



Allegato C.2 ): relazione descrittiva dell'intervento (soggetti privati)

Allegato D): modello di prospetto di comparazione tra preventivi

Allegato D1): perizia asseverata lavori

Allegato E.1): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (enti pubblici)

Allegato E.2): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (soggetti privati)

Allegato E.3): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (soggetti privati non ancora costituiti in microimpresa)

Allegato F.1): dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai parametri dimensionali dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000

Allegato F.2): dichiarazione relativa ai parametri dimensionali (imprese non ancora costituite)

Allegato G): dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa agli aiuti *de minimis*